

Accordo Collettivo

**per la regolamentazione dei contratti individuali di collaborazione in
applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a) del d.lgs.
15 giugno 2015, n. 81**



Il giorno 27 settembre 2017 le parti,

premesse che

- ai sensi dell'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015, il lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro;
 - le Parti concordano che il ricorso al lavoro non subordinato deve essere ricondotto ad esigenze peculiari per le quali sono necessarie specifiche competenze professionali in relazione a obiettivi specifici e determinati, non presenti o al momento carenti in Formez PA;
 - le Parti convengono che le collaborazioni costituiscono un importante segmento dell'attività di Formez PA che realizza, prevalentemente, specifici progetti finanziati con fondi provenienti dalla UE o da altri soggetti pubblici;
 - le Parti riconoscono che l'utilizzo delle collaborazioni rappresenta una modalità necessaria per garantire l'operatività e l'attuazione del programma triennale e annuale dell'Istituto o delle future forme e strumenti di programmazione, e che l'attuale quadro richiede l'apporto professionale di personale in piena autonomia con contratto di collaborazione in ragione delle particolari esigenze organizzative e produttive, temporalmente predeterminate, previste per la realizzazione dei suddetti progetti;
- le Parti considerano necessaria la definizione di una disciplina per la regolamentazione del trattamento economico e organizzativo delle collaborazioni per le esigenze di cui al punto precedente anche al fine di riconoscere ai collaboratori maggiori tutele e dignità;

visto che

- ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 è prevista la possibilità di ricorrere ad accordi collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al fine di regolamentare i contratti di collaborazione per i quali siano previste discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;



considerato che

- alla luce delle disposizioni sopra riportate e delle motivazioni indicate in premessa, in data 7 luglio 2015 Formez PA e le Associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale hanno stipulato l'Accordo Collettivo per la regolamentazione dei contratti individuali di collaborazione, parzialmente modificato con separato Accordo del 24 maggio 2017 a seguito della emanazione del nuovo Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi;
- che il presente Accordo recepisce integralmente le modifiche apportate con l'Atto del 24 maggio 2017;
- la Legge 81 del 22 maggio 2017 pubblicata il 13 giugno 2017 ha introdotto, tra l'altro, nuove Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale
- si rende, altresì, necessario riformulare il testo dell'Accordo al fine di allineare le disposizioni ivi contenute alle nuove norme introdotte dalla citata Legge n. 81/2017;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, che forma parte integrante del presente Accordo, le Parti stabiliscono quanto segue

Art. 1 Ambito d'applicazione

1. Il presente Accordo si applica ad ogni forma di lavoro non subordinato e riconducibile al rapporto di collaborazione, anche coordinata e continuativa, ed occasionale, all'interno di Formez PA fermo restando che le attività meramente esecutive non possono costituire oggetto di collaborazione.
2. Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai contratti individuali di collaborazione conferiti da Formez PA negli ambiti di seguito indicati:
 - 2.1 in ragione delle esigenze relative allo svolgimento di prestazioni connesse alla attuazione di progetti:
 - a. finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea;
 - b. attribuiti su commessa ovvero aggiudicati;
 - c. devoluti per legge
 - d. per incarichi specifici degli associati.Resta inteso che gli incarichi potranno essere conferiti anche per far fronte contemporaneamente alle esigenze connesse alla attuazione di più progetti di cui alle lett. a), b), c) e d).
 - 2.2 per le attività degli uffici di staff, degli uffici amministrativi, degli uffici preposti alla gestione della sede, degli uffici e dei servizi generali, nei periodi di svolgimento dei progetti di cui al punto 2.1.

- 2.3 Per l'attività di docenza e seminari negli ambiti di cui ai punti 2.1 e 2.2
- 3 In particolare, i contratti di collaborazione di cui al punto 2, potranno ricadere nelle tipologie di attività di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- 3.1 organizzazione, coordinamento e monitoraggio delle attività realizzate presso le amministrazioni per lo sviluppo della capacità amministrativa;
- 3.2 assistenza tecnica alle amministrazioni per la gestione di programmi e progetti (programmazione, gestione, rendicontazione);
- 3.3 assistenza tecnica a Formez PA per la gestione amministrativa e la rendicontazione di progetti complessi.
- 4 In Formez PA, il conferimento di incarichi di collaborazione si ispira ai criteri e alle modalità di selezione previsti per le pubbliche amministrazioni dall'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 ed è effettuato sulla base di procedure interne espressamente regolamentate, ed attivate nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di pubblicità, imparzialità, economicità, oggettività, concorrenzialità previsti dalla normativa citata, nonché dei principi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Art. 2 Disciplina

Le tutele e le garanzie riconosciute ai contratti di collaborazione non modificano la natura autonoma di tali rapporti di lavoro cui non si applica la disciplina del lavoro subordinato.

Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti e per attività che non siano in concorrenza o contrasto con quelle oggetto del contratto, potrà prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata. Il collaboratore, in tal caso, resta impegnato a presentare apposita autocertificazione attestante lo svolgimento di attività non concorrenziali e compatibili con le attività oggetto della collaborazione e che non ne pregiudichino la tempestività ed esatta realizzazione.

E' consentito, nell'ambito del contratto individuale, l'inserimento di una clausola di esclusività dell'attività svolta dal collaboratore qualora sia attinente a materie di particolare rilevanza ed interesse per Formez PA.

Per tutta la durata del contratto di collaborazione, nell'esercizio degli incarichi a lui affidati, il collaboratore si coordinerà con i referenti di Formez PA che gli verranno indicati.

Il collaboratore non potrà comunque diffondere notizie attinenti ai programmi o alla organizzazione di Formez PA o compiere atti che possano arrecare pregiudizio alle attività dello stesso.

Formez PA può richiedere al collaboratore relazioni periodiche sull'attività svolta e la relazione di fine attività secondo le modalità indicate, nonché ogni eventuale documentazione richiesta dagli organi di controllo, anche ai fini della rendicontabilità della spesa. Ove per ragioni di rendicontazione contabile risultasse necessario registrare le giornate e/o le ore di effettiva prestazione o comunque i tempi di lavoro, ciò non costituirà per il collaboratore assoggettamento a vincoli di orario di lavoro.

Il collaboratore con la sottoscrizione del contratto accetterà tutte le disposizioni contenute nel *Codice etico* di Formez PA, nonché quelle contenute nel *Regolamento per la ricezione ed il trattamento delle segnalazioni di illecito e irregolarità*, disponibili sul sito www.formez.it, ai quali il collaboratore dovrà conformarsi.

Non saranno conferiti incarichi ai soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, anche di natura legale, con Formez PA.

L'autonoma capacità organizzativa riconosciuta al collaboratore per la realizzazione delle attività non esclude che possano realizzarsi periodicamente forme di coordinamento delle attività, al fine di garantire l'integrazione, l'unitarietà e l'efficienza delle attività di cui il Formez deve integralmente rispondere ai committenti.

Qualora la prestazione venga svolta nei luoghi di lavoro di Formez PA saranno applicate ai collaboratori le medesime misure per la tutela della salute e della sicurezza previste per i lavoratori subordinati che prestano la propria attività presso l'Istituto.


I singoli contratti potranno prevedere specifiche disposizioni inerenti l'eventuale rimborso delle spese di mobilità, la cessione dei diritti degli elaborati predisposti, nonché altre disposizioni dettate da particolari esigenze per l'espletamento delle attività.

Formez PA si riserva di prorogare/rinnovare gli incarichi conferiti a seguito di Avvisi, purchè tale facoltà sia prevista negli stessi e nel contratto individuale, senza ripetere la procedura selettiva, allorquando si ravvisi una motivata necessità di completare, implementare o protrarre specifiche azioni connesse ai progetti di competenza (es. per proroga Convenzioni, Atti Aggiuntivi, ecc) e/o per ritardi non imputabili al collaboratore. In tal caso, la proposta dovrà essere debitamente motivata, come previsto nel *Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi* e nella relativa *Procedura*.

Art. 3

Forma e contenuto del contratto di collaborazione

Il contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta, sottoscritto da Formez PA e collaboratore, e deve includere, tra le altre, le seguenti informazioni e contenuti:



- a) l'identità delle parti e l'indicazione dell'oggetto o dell'ambito indicato al precedente Art. 1.;
- b) la descrizione delle attività, degli elementi caratterizzanti, delle sue finalità e dei suoi obiettivi/risultati;
- c) la durata della collaborazione;
- d) la possibilità di proroga/rinnovo;
- e) l'entità dei compensi, eventuali rimborsi spese e loro modalità e tempi di erogazione;
- f) le modalità di cessazione o recesso del rapporto, i termini del preavviso da parte del Formez PA e del collaboratore;
- g) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali
- h) il rinvio al presente Accordo Collettivo.

Art. 4 **Durata del contratto di collaborazione**

La durata dell'incarico sarà indicata nel contratto di collaborazione e sarà correlata al conseguimento degli obiettivi/risultati previsti e ivi dedotti.


Art. 5 **Compensi**

La corresponsione dei compensi avverrà tramite acconti, con cadenze stabilite nei contratti individuali che potranno essere determinate dalle esigenze legate alla rendicontazione delle attività, sempre comunque entro i limiti fissati dalla regolamentazione afferente i fondi che finanziano le attività progettuali. A tal fine ogni corresponsione avverrà previa acquisizione e positiva valutazione da parte di Formez PA della documentazione attestante l'attività svolta e l'impegno effettivamente reso (relazioni intermedie, relazioni finali, time-sheet, etc.), come indicato al precedente Art. 2.

Nel caso di attività finanziate da enti o istituzioni nazionali, europee o internazionali, la corresponsione del saldo finale del compenso potrà avvenire, qualora esplicitato nel contratto, sulla base dei tempi e delle condizioni previste da tali enti committenti.

Il compenso, definito sulla base degli obiettivi indicati nel contratto, sarà determinato in ragione della stima di impegno correlato all'attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi/risultati.

Restano fermi i parametri per la determinazione dei compensi individuati nel *Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi* e relativi O.d.S. debitamente divulgati.



Art. 6 Recesso e risoluzione del contratto

1. Il contratto individuale potrà essere risolto per mutuo consenso delle parti contraenti, da una di queste qualora si verifichi una giusta causa di recesso, per comprovati motivi di forza maggiore.

Formez PA potrà recedere dal contratto per giusta causa nel caso si verifichino, da parte del collaboratore:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata delle prestazioni;
- commissione di reati;
- danneggiamento o furto di beni;
- danni di immagine e pregiudizio al buon nome di Formez PA, ivi comprese le condotte del collaboratore, anche esulanti dal rapporto di collaborazione, incompatibili con i valori ed i principi dell'oggetto sociale della *mission* dell'Istituto;
- violazione degli obblighi di riservatezza espressamente disciplinati nel contratto tali da arrecare danni a Formez PA;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.

Formez PA potrà, altresì, recedere dal contratto, prima della scadenza del termine qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione delle attività, quali ad esempio:

- gravi e reiterati errori o mancanze nello svolgimento dell'incarico;
- evidenti ritardi nello svolgimento delle attività che possano comportare l'impossibilità della sua realizzazione;
- mancata presenza di elementi di qualificazione professionale considerati come essenziali per lo svolgimento del contratto (es. mancata conoscenza negli standard richiesti della lingua straniera, mancata conoscenza delle necessarie procedure informatiche e telematiche, mancata conoscenza delle regole basilari della rendicontazione, incapacità o scarsa attitudine a relazionarsi con la committenza, colleghi, personale etc.).
- dimostrato venir meno del rapporto fiduciario del committente/beneficiario delle attività progettuali.

Formez PA potrà, inoltre, recedere dal contratto prima della scadenza del termine per cause non imputabili allo stesso quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatto del Committente per mancata registrazione, per recesso dalla convenzione, per revoca del finanziamento ecc.

2. Oltre ai motivi di giusta causa o di forza maggiore, per i quali non è richiesto il preavviso, il collaboratore e il Formez PA potranno recedere prima della scadenza del contratto, con un preavviso da comunicare in forma scritta non inferiore a:

- un mese per i contratti di durata pari o inferiore a sei mesi;
- due mesi per i contratti di durata superiore a sei mesi ed inferiore o pari a dodici mesi;
- tre mesi per i contratti di durata superiore a dodici mesi.

In tali ipotesi sarà riconosciuto da Formez PA l'eventuale compenso maturato in rapporto alle effettive prestazioni fornite e l'eventuale rimborso delle spese di mobilità, fino alla data del recesso.

3. In rapporto alla valutazione e verifica delle attività svolte, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2, Formez PA potrà procedere alla riduzione del compenso previsto, sulla base delle effettive prestazioni fornite.

Art. 7 Sospensione della prestazione

La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, la cui esecuzione, su richiesta del collaboratore, rimane sospesa senza erogazione del corrispettivo per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del Centro.

In caso di gravidanza il Formez PA si riserva di prorogare il contratto, fermo restando il compenso ivi previsto, per un periodo massimo di 5 mesi e, comunque, entro i limiti consentiti dalle attività ivi indicate.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni in materia di cui al D. Lgs n. 151/2001 e s.m.i. ed alla Legge n. 81/2017.

Art. 8 Durata dell'Accordo

In considerazione del collegamento della prevalente attività del FormezPA con il ciclo di programmazione dei Fondi Europei, il presente Accordo avrà durata dalla data di stipula sino al 31 dicembre 2021.

Art. 9 Formazione

Al fine di garantire un adeguato standard professionale, le Parti definiranno anche per i collaboratori la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e l'aggiornamento professionale, mediante la costituzione di un apposito tavolo negoziale su tali temi.


Art. 10
Disposizioni finali e rinvio


Le Parti si impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente Accordo con la normativa entrata in vigore.


Per quanto non disposto dal presente Accordo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.


Roma, 27 settembre 2017

FORMEZPA PA 

FP CGIL 

CISL FP 

UIL PA 

USB-PI 

CISAL - FIALP 